



REGOLAMENTO

**PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
DI SAN GIOVANNI GEMINI**

Art.1

E' istituito il servizio di gestione degli orti urbani su terreni di proprietà del Comune di San Giovanni Gemini. Il servizio attua una reciproca mutualità comune-cittadino allo scopo:

- 1) di sostenere la cultura dei rapporti tra cittadini ed ambiente urbano improntata a rispetto ed impegno per il mantenimento della pulizia, dell'ordine e del decoro;
- 2) di attivare processi di coinvolgimento soprattutto negli strati sociali non occupati (disoccupati ed anziani);
- 3) di contribuire alla gestione degli spazi verdi uscendo da stereotipi culturali ed architettonici.

Art.2

L'Amministrazione Comunale approva lo schema-tipo di convenzione sulla scorta del presente regolamento ed individua gli spazi verdi interessati al presente regolamento tra quelli di scarso interesse urbanistico e sociale. Nel caso di spazi di considerevole estensione, la stessa avrà cura di salvaguardare l'interesse generale della collettività destinando al progetto solo spazi di dimensioni opportunamente ridotte. Gli spazi individuati saranno indicati su supporto cartografico di idonea scala. Ogni unità coltivabile avrà una dimensione massima di 50/100 metri quadrati.

Art.3

Gli orti saranno assegnati ai cittadini residenti in prossimità del lotto sulla scorta di una graduatoria formulata, per lotto, privilegiando, innanzitutto, disoccupati ed anziani e tenendo conto, nell'ordine:

- 1) dell'anzianità del richiedente;
- 2) della eventuale presenza di portatori di handicap o inabili al lavoro nel nucleo familiare del richiedente;

Non è consentito coltivare più di un lotto.

Non potranno concedersi lotti a quanti coltivano o hanno possesso, a qualsiasi titolo, di appezzamenti di terreno coltivabili posti nel territorio del Comune di San Giovanni Gemini e in quello di Cammarata che risultassero abbandonati ed inutilizzati.

Art.4

Il bando di partecipazione e l'assegnazione dei lotti sono di competenza del Sindaco.

Art.5

Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita. Possono contribuire alla conduzione del fondo anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non può concedersi più di un lotto.

Art.6

La concessione dell'orto ha durata triennale.

Alla scadenza si provvederà a ripetere l'iter amministrativo di affidamento della gestione e, in presenza di più richiedenti, verrà escluso il precedente assegnatario.

Allo scadere della concessione, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art.7

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.

In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato ai secondi in posizione utile in graduatoria.



Art. 8

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

Il concessionario dell'area non può svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola e la cura di eventuali piante preesistenti. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Art. 9

Il concessionario, all'atto della stipula della convenzione di cui all'art.2, si impegna a rispettare tutte le norme previste nel presente regolamento, pena l'immediata rescissione della convenzione, ed in particolare:

- mantenere lo spazio assegnato pulito decoroso;
- curare e coltivare le piante già o successivamente messe in dimora dal Comune;
- il divieto di costruire qualsiasi manufatto, anche precario;
- non recintare il lotto assegnato essendo consentita la semplice delimitazione di cm 30 di altezza;
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- irrigare nella giusta misura e senza arrecare danni;
- non svolgere attività di lucro;
- non accedere alla superficie destinata ad orto con auto o motocicli;
- non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- il divieto di tenere stabilmente cani o altri animali negli orti e quello di allevamento di qualsiasi tipo;
- il divieto di realizzare o installare coperture in plastica ad uso serra;
- il divieto di attuare tutte quelle tecniche agrarie e di coltivazione incompatibili con il decoro urbano.

Art. 10

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente.

L'uso di tali prodotti determina la revoca dell'assegnazione.

Art. 11

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

La concessione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiscono fuori dell'ambito territoriale comunale.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale esercita il controllo sulle attività di gestione degli spazi concessi attraverso l'Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale, e si avvale della collaborazione della locale SOAT per eventualmente escludere o introdurre colture, riservandosi sempre la facoltà di intervenire sulla conduzione del lotto a tutela di interessi generali.

Art. 13

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonino Margagliotta', written in a cursive style.

dall'Amministrazione Comunale con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 14

L'assegnazione è revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonino Margagliotta', written in a cursive style.